

ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI ITALIANI REGOLAMENTO

Art. 1 - Requisiti di adesione

Per aderire all'Associazione occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti :

- essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
- avere il pieno godimento dei diritti civili; non essere stato dichiarato fallito,
- non aver riportato condanne per delitti o reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero non aver riportato condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e comunque condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione; Inoltre , per gli associati Ordinari :
- essere in possesso del Diploma di scuola media superiore con competenze fiscali e tributarie comprovate e/o di Laurea in materie economiche/giuridiche
- esercitare l'attività di consulenza nelle materie contabili, fiscali e tributarie.

Art. 2 - Modalità di ammissione

L'ammissione all'Associazione in qualità di associato nell'elenco Ordinario avviene di norma a seguito di esame. Per poter sostenere l'esame il candidato deve svolgere o intende svolgere la professione di Tributarista codice Ateco 692013 , in forma autonoma o associata .

Gli associati dell'elenco Speciale non sono tenuti a sostenere l'esame di ammissione , devono però rispettare le norme di cui ai punti 1. 2. 3. 4. dell'Articolo 7 dello Statuto .

Tuttavia, l'ammissione potrà avvenire per titoli , in deroga al primo paragrafo del presente articolo:

- per coloro che provengono dalla carriera direttiva dell'Amministrazione Finanziaria e/o della Guardia di Finanza;
- per coloro che risultano iscritti in albi, ordini, collegi o registri professionali affini all'attività di tributarista;
- per coloro che risultano essere stati o essere iscritti nei Ruoli Camerali di cui all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nelle sub categorie ad indirizzo tributario e/o contabile e/o amministrativo e/o fiscale e/o aziendale;
- per coloro che sino ai due anni antecedenti risultavano iscritti ad altra Associazione di Tributaristi

La domanda di ammissione, vistata dalla Sede Provinciale, ove costituita , va da quest'ultima inviata entro 15 giorni alla segreteria della Sede Nazionale. I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- a. certificato di cittadinanza italiana, ovvero documento attestante che il richiedente ha la cittadinanza in uno Stato della U.E. o in uno Stato in cui esiste trattamento di reciprocità;
- b. copia del certificato del titolo di studio posseduto o dell'iscrizione ai ruoli delle Camera di Commercio all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni;
- c. certificato del casellario giudiziario;
- d. certificato di godimento dei diritti civili;
- e. certificato di residenza;
- f. idonea attestazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
- g. ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo per il sostenimento dell'esame .

La documentazione di cui alle lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" può essere comprovata anche da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi delle norme vigenti.

Sottoscrivendo la domanda, il richiedente dichiara di aver preso visione dello Statuto della Associazione, del relativo Regolamento e di accettare le norme ivi contenute.

Sulla domanda di ammissione l'apposita "Commissione di iscrizione e di esami"

verifica i requisiti, valuta i titoli, e riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale che ratificherà l'ammissione per titoli e convocherà gli aspiranti che dovranno sostenere la prova di esame. Avverso la decisione di diniego della Commissione può essere proposto ricorso al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

In deroga agli articoli 1 e 2, il Consiglio Direttivo può, con propria delibera motivata, iscrivere all'Associazione personalità di elevato livello culturale, morale e professionale.

Art. 3 - Quote associative

Le quote associative annuali e l'importo di competenza delle Sedi Provinciali sono determinate, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

A completamento di quanto previsto dall'art. 7 dello statuto il Consiglio Direttivo Nazionale potrà deliberare quote diversificate in presenza di studi associati, di società tra Tributaristi, e di studi gestiti da parenti di 1° grado, da parenti di 2° grado o di coniugio.

Le quote vengono rimosse entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Tesoreria Nazionale che entro i novanta giorni successivi deve comunicare alla Sede Provinciale l'elenco degli associati paganti e trasferire le relative quote di ritorno. Per le quote incassate nel periodo 1 febbraio / 31 dicembre il ritorno avverrà sempre entro 90 giorni, da fine mese.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di volta in volta contributi a favore delle Sedi Provinciali di nuova costituzione, di quelle dotate di sede propria o di quelle che svolgano particolari attività di aggiornamento professionale, sentito anche il parere non vincolante del Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 4 - Decadenza e riammissione dell'Associato

La decadenza dalla qualità di associato di cui all'art. 8 dello Statuto è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale che la notifica all'interessato.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione, depositando il ricorso presso la segreteria nazionale che ne dà immediata comunicazione al presidente del Collegio.

L'Associato che sospende l'attività per almeno quattro anni consecutivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 dello Statuto, potrà successivamente presentare domanda di riammissione indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla Commissione di iscrizione e di esame. Seguirà l'iter previsto dal precedente art. 2.

Decorso il quadriennio di sospensione dell'attività e fino alla sua eventuale riammissione, l'associato decade da qualsiasi carica ricoperta e non ha diritto di voto.

Art. 5 - Polizza assicurativa

L'Associato Ordinario è obbligato a sottoscrivere e rinnovare annualmente una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per i rischi professionali.

Sono esonerati dalla sottoscrizione della polizza assicurativa gli associati iscritti nell'elenco Speciale e gli associati Onorari.

Art. 6 - Assemblea degli Associati (Convocazione)

L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 60 giorni prima della data stabilita. Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell'area riservata, e/o invia agli associati con altre modalità tutti i documenti relativi agli argomenti da discutere in assemblea, fermi restando i diversi termini fissati dall'art. 19 dello Statuto per la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo. Qualora la convocazione abbia per oggetto l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, i bilanci sono pubblicati sull'apposita sezione del sito immediatamente dopo la ratifica.

La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente Nazionale, può essere effettuata per iscritto da almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta e deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno; in tal caso, il Presidente deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea potrà svolgersi anche con l'utilizzo di servizi telematici e tecnologie informatiche e con sistemi di voto certificati che ne garantiscano comunque la certezza della presenza e la certezza del voto.

Art. 7 - Assemblea degli Associati (Costituzione e funzionamento)

L'Assemblea ordinaria degli Associati è validamente costituita: in prima convocazione, quando è presente, anche con delega, la maggioranza assoluta degli Associati in regola con il

pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

L'Assemblea straordinaria degli Associati è validamente costituita: in prima convocazione, quando sono presenti, anche con delega, i 2/3 (due terzi) degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

Le deleghe sottoscritte dal delegante e dal delegato e accompagnate dal documento di identità del delegante, devono essere inviate, a cura della Sede Provinciale di appartenenza del delegato, alla Segreteria della Sede Nazionale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea unitamente all'elenco riepilogativo degli Associati deleganti e delegati. Le deleghe inviate oltre tale termine non saranno considerate valide.

La validità delle deleghe è accertata, nei due giorni successivi, da apposito verbale redatto da un Comitato elettorale composto da tre membri di cui due nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, e uno dal Collegio dei Revisori. Entro i successivi due giorni il Comitato elettorale comunica al delegato ed al delegante apposito provvedimento contenente l'eventuale annullamento o la richiesta di regolarizzazione della delega. Il giudizio del Comitato elettorale è definitivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.

L'Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.

I lavori assembleari sono aperti dal Presidente Nazionale con la relazione sull'andamento dell'Associazione. Di seguito, il Presidente dell'Assemblea dà lettura dell'ordine del giorno e ne regola il funzionamento.

Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'Assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza. Le votazioni che riguardano le persone possono svolgersi a scrutinio segreto.

I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la Sede Nazionale per la consultazione da parte degli Associati.

Qualora il Consiglio Direttivo deliberi forme diverse di svolgimento dell'assemblea e di votazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, dovrà nominare un'apposita commissione che ne stabilirà le modalità di attuazione.

Art. 8 - Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, sono incompatibili tra loro le seguenti cariche:

- componente del consiglio direttivo nazionale;
- componente del collegio dei revisori contabili;
- componente del collegio dei probiviri;
- presidente provinciale.

Art. 9 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 (quattro) mesi ed in via straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno. Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le modalità previste dal comma precedente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi dal Consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio

segreto.

Qualora un componente, di nomina presidenziale, si dimetta o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza e provvedere ad una nuova nomina, scegliendo il sostituto tra gli associati.

Nel caso di dimissione o revoca di un Consigliere eletto dall'Assemblea, subentra il primo dei non eletti.

Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo.

Ai fini dei provvedimenti di cui all'ultimo capoverso dell'art.12 dello Statuto, il Consiglio Direttivo invia un'apposita lettera di contestazione al singolo o all'organismo, invitandoli a presentare le controdeduzioni entro quindici giorni. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni e sempre che non le accolga decidendo di non procedere, il Consiglio Direttivo, sentita la Commissione deontologica, adotta il provvedimento di revoca avverso il quale si potrà proporre reclamo mediante ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla comunicazione.

Dopo che il provvedimento di revoca è divenuto definitivo il singolo o l'organismo devono, entro 15 giorni, consegnare tutta la documentazione in loro possesso al Consiglio Direttivo Nazionale, dietro stesura di apposito verbale di consegna.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale potranno svolgersi anche con l'utilizzo di servizi telematici e tecnologie informatiche e con sistemi di voto certificati che ne garantiscano comunque la certezza della presenza e la certezza del voto.

Art. 10 - Commissioni

Le commissioni sono formate da un numero massimo di tre componenti. Tuttavia per particolari esigenze, opportunamente relazionate e motivate, il presidente della commissione potrà chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale l'allargamento del numero dei componenti.

La Commissione, a maggioranza dei componenti, può adottare il proprio regolamento di funzionamento, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 11 - Collegio dei Revisori Contabili (Convocazione e funzionamento)

Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato dal suo Presidente almeno ogni 90 giorni. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, depositati presso la sede nazionale, da inserire nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri svolge il proprio mandato in piena autonomia con le più ampie facoltà di indagine e ricognizione.

Il collegio dei probiviri viene convocato dal presidente entro 10 giorni dal ricevimento di controversie cui viene investito ai sensi dello Statuto; il termine della riunione viene fissato, nell'avviso di convocazione, in una data non superiore a 30 giorni.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio.

Il collegio decide a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, si decide in senso favorevole al ricorrente.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, viene notificato alle parti nei 15 giorni successivi e depositato presso la Sede nazionale.

Il componente il collegio decade dopo 2 assenze non giustificate. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Il Collegio, su convocazione del presidente ed a maggioranza dei componenti, emana il proprio regolamento di funzionamento.

Il presidente può convocare il collegio ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Art. 13 - Rimborsi ed indennità

I rimborsi e le indennità di cui all'art. 21 dello Statuto sono deliberati dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 14 - Sedi Provinciali

Le Sedi Provinciali sono le strutture alle quali risultano iscritti almeno cinque associati.

Sono organi delle Sedi Provinciali:

- l'Assemblea degli Associati Provinciali;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Collegio dei Revisori.

Nel caso in cui in una sede provinciale risultassero iscritti meno di cinque associati questi potranno aderire a sedi provinciali confinanti. In presenza di un numero da 5 a 20 gli associati possono autonomamente decidere se costituire o meno la sede provinciale. In assenza di sede provinciale gli associati eleggeranno un Referente che svolgerà il ruolo di consiglio direttivo. Oltre i 20 associati è invece obbligatoria la costituzione della sede provinciale, che adotterà lo schema di statuto predisposto dalla sede nazionale.

La convocazione della prima assemblea degli associati per la costituzione della sede provinciale viene diramata dal Presidente Nazionale, il quale potrà nominare un suo rappresentante a presenziare alla riunione.

Art. 15 - Assemblea provinciale degli Associati (Convocazione)

L'Assemblea provinciale degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell'area riservata, e/o invia agli associati con altre modalità tutti i documenti relativi agli argomenti da discutere in assemblea.

La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente provinciale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente provinciale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, provvede il Presidente Nazionale fissando la data della riunione non oltre i 30 giorni successivi.

Art. 16 - Assemblea degli Associati Provinciali (Costituzione e funzionamento)

L'Assemblea provinciale degli associati è validamente costituita: in prima convocazione, quando è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 2 deleghe. Le deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato ed accompagnate da un documento identificativo degli stessi, devono essere presentate in assemblea.

La validità delle deleghe è accertata, dagli scrutatori nominati dall'assemblea. Sulle eventuali controversie relative alla validità delle deleghe, decidono, seduta stante, inappellabilmente ed a maggioranza, tre arbitri scelti tra gli associati presenti.

Le deliberazioni degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.

L'Assemblea è aperta dal Presidente provinciale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'assemblea ed il Segretario.

Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza.

In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro 60 giorni dalla deliberazione, il presidente dell'assemblea trasmette, per conoscenza, copia del verbale alla sede nazionale.

I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la Sede provinciale per la consultazione da parte degli Associati.

Art. 17 - Consiglio Direttivo provinciale

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 mesi ed in via straordinaria

quando particolari esigenze lo richiedano.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno. Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le modalità previste dal comma precedente. Il Consiglio si intende comunque validamente costituito e atto a deliberare, pur in assenza di formale convocazione, con la presenza della totalità dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi dal consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti .

All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.

Qualora un componente si dimetta o sia assente per tre volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza con il conseguente subentro del primo dei non eletti. Qualora non vi fosse questa figura il consiglio direttivo provinciale dovrà convocare una assemblea straordinaria per la elezione di un nuovo consigliere.

Nel caso i cui il Presidente provinciale rassegni le dimissioni dovrà convocare, entro 30 giorni, un'assemblea straordinaria degli associati . Ove ciò non avvenisse provvederà , nei successivi 30 giorni , il Vice Presidente. Solo in presenza di impossibilità a rinnovare le cariche il Presidente Nazionale nomina un Commissario.

Il Commissario nominato, che avocherà a sè tutte le funzioni del Presidente e del Consiglio Direttivo Provinciale, resterà in carica fino ad un massimo di 4 (quattro) mesi, entro i quali dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti per la nomina del nuovo Presidente.

Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Collegio Provinciale dei Revisori

Per quanto riguarda le norme sul Collegio Provinciale dei Revisori, si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In deroga a quanto precedentemente previsto:

- il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori può essere un Associato di un'altra provincia;
- nelle Sedi Provinciali con un numero di Associati inferiori a 50 (cinquanta) le funzioni abitualmente svolte dal Collegio dei Revisori possono essere ricoperte da un solo componente, anche di un'altra provincia.

Art. 19 - Azioni disciplinari

Per l'adozione di qualsiasi decisione, ai sensi dell'articolo n. 26 dello Statuto, gli organi competenti devono attenersi allo specifico codice etico-deontologico e relativo mansionario emanati dall'Associazione.

L'organo competente, secondo la gravità del caso, e con riferimento a quanto previsto dal codice etico-deontologico, potrà emettere uno dei seguenti provvedimenti:

- richiamo;
- biasimo;
- sospensione dall'esercizio di cariche e/o diritti associativi per un periodo non superiore a 180 giorni;
- espulsione.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

I consigli direttivi provinciali potranno nominare , tra i presidenti provinciali della regione , un coordinatore regionale. Questi avrà le funzioni :

- di stipulare protocolli di intesa con gli Enti che ne facessero richiesta
- di promuovere , di concerto con le sedi provinciali e con la sede nazionale , iniziative nell'ambito della regione di competenza .

In considerazione dei fisiologici tempi organizzativi, solo per l'anno 2014, è demandata al Consiglio Direttivo Nazionale la facoltà di assumere iniziative autonome e differenti rispetto agli artt. 7 e 11 dello statuto e agli artt. 2 e 7 del regolamento.

Il pagamento della quota associativa nel termine previsto dall'art. 3 del presente regolamento è la manifesta volontà e la condizione necessaria per rinnovare la partecipazione e l'utilizzo dei servizi associativi per l'intero anno .

Rispetto al presente regolamento sono vincolanti e prevalenti le norme previste dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 .

Art. 21 – Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore e produce effetti dalla data di approvazione.